



COMUNE DI FORMELLO  
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  
**Area 2 – Finanza e Cultura**  
*Sportello Unico Attività Produttive*  
SUAP

## AVVISO PUBBLICO

**CENSIMENTO, DELLE BOTTEGHE E ATTIVITÀ STORICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE NELL' "ELENCO REGIONALE DELLE BOTTEGHE E ATTIVITÀ STORICHE" AI SENSI DELL'ART. 2 E DEI COMMI 1 E 2 DELL'ART. 3 DELLA L.R. LAZIO N. 1 DEL 10.02.2022 E DEL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO R.R. N. 11 DEL 11.08.2022**

### IL DIRIGENTE

#### In esecuzione della normativa:

- Legge Regionale n. 14 del 06 agosto 1999 e ss.mm.ii "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" ed in particolare commi 2 e 3 dell'art. 5 e lettera i) comma 1 dell'art.71;
- Legge Regionale n. 1 del 10 febbraio 2022 "Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche" ed in particolare comma 1 dell'art. 3 il quale recita: "*I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, provvedono al censimento delle botteghe e attività storiche presenti sul proprio territorio...*";
- Il Regolamento Regionale n. 11 del 11 agosto 2022 "Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1" ed in particolare comma 1 dell'art. 3 il quale recita: "*I comuni, ... a seguito di apposito avviso, provvedono al censimento... ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale...*";
- Nota prot. 1067890 del 27.10.2022 Regione Lazio – Direzione regionale per lo sviluppo economico, le Attività produttive e la ricerca, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 38820 del 27.10.2022;

#### Atteso che:

- il presente Avviso è emanato in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della su richiamata Legge Regionale n. 1/2022, sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal su richiamato Regolamento Regionale n. 11/2022;
- il presente Avviso è finalizzato al censimento delle attività economiche presenti sul territorio comunale le quali, a seguito della verifica istruttoria del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 1/2022, saranno iscritte nell' "**Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche**" e potranno beneficiare degli interventi di salvaguardia e valorizzazione di cui all'art.4 della Legge Regionale n.1/2022 nonché delle attività e strumenti di promozione definiti all'art.7 del Regolamento Regionale n.11/2022;
- ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 11/2022 a seguito dell'iscrizione nell'"**Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche**" la direzione regionale competente rilascerà all'operatore economico un attestato riportante:

- a) la denominazione sotto cui è esercitata l'attività economica;
- b) la sede in cui la medesima attività è condotta in maniera prevalente ai fini del riconoscimento della valenza storica, artistica e architettonica;
- c) la sezione in cui l'attività economica è iscritta in ragione della specifica fattispecie;
- d) il numero e gli estremi di iscrizione;
- e) l'indicazione del legale rappresentante al momento del riconoscimento;
- la direzione regionale competente rilascerà inoltre copia del logo distintivo di **“Bottega e attività storica del Lazio”**, diversificato per ciascuna delle tipologie previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale;
- l'attestato ed il logo di **“Bottega e attività storica del Lazio”** dovranno essere esposti dall' esercente in maniera che sia facilmente visibile al pubblico e potranno essere utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, nella corrispondenza e nelle attività pubblicitarie dell'attività economica iscritta nell'Elenco regionale;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge Regionale 1/2022, le botteghe e attività storiche, tenuto conto della compatibilità con l'esercizio dell'attività svolta, sono sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, delle insegne, deiserramenti e delle suppellettili presenti all'interno, ovvero degli elementi tradizionali e tipici dell'attività nonché delle apparecchiature d'epoca e degli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

**In esecuzione della recente normativa regionale di cui sopra, pubblica il sottostante**

### **AVVISO PUBBLICO**

è indetta, con il presente Avviso, procedura di Censimento rivolta agli operatori economici interessati all'iscrizione all'“*Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche*” che dimostrino i seguenti requisiti di cui all'art. 2 della L.R.. 1/2022:

- A) i locali storici, locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno settanta anni;
- B) i locali storici tradizionali, individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;
- C) le botteghe d'arte e di antichi mestieri, botteghe nelle quali sono svolte, in modo documentabile da almeno cinquanta anni, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l'impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione;
- D) le attività storiche e tradizionali, attività di commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l'identità e le caratteristiche originarie dell'attività, restando ininfluenti l'eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge.

E) Mercati e fiere di valenza storica, per le attività economiche di cui all'art. 5 della Legge Regionale succitata.

Non sono ostativi al riconoscimento dei requisiti di cui sopra:

- a) l'eventuale utilizzo di nuove tecnologie nel processo creativo e produttivo, purché non sostituiscacompletamente l'attività artigianale;
- b) l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali alla promozione commerciale, alla relazione con il cliente o alleforme di collaborazione con altre attività;
- c) la sospensione dell'attività per un periodo continuativo non superiore a dodici mesi, salvo proroga, da parte del comune, in caso di comprovata necessità.

I legali rappresentanti delle attività economiche interessate dovranno presentare, per la fase di prima attuazione **entro e non oltre le ore 18:00 del 15/10/2023**, formale comunicazione a mezzo PEC al seguente indirizzo: [protocollocomunediformello@pec.it](mailto:protocollocomunediformello@pec.it) indicando in oggetto "Censimento botteghe ed attività storiche"; la comunicazione dovrà essere predisposta sulla modulistica allegata al presente, corredata dei ss.documenti e informazioni:

- I. visura camerale storica aggiornata a data non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza, contenente la denominazione, la ditta, la sede legale e quella operativa e la partita IVA dell'impresa;
- II. i segni distintivi di cui l'impresa è proprietaria o ha diritto di disporre in esclusiva ed in grado di connotarla rispetto alla storicità ed alla particolare valenza della propria attività secondo i criteri di cui alla L.R. e al Regolamento regionale concernente "Regolamento di attuazione e integrazione della Legge Regionale 10 febbraio 2022 n. 1 (disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle Botteghe e delle attività storiche";
- III. copia del titolo di proprietà dell'immobile presso cui l'attività economica è esercitata ovvero altra documentazione attestante la disponibilità degli spazi utilizzati ai fini d'impresa;
- IV. l'eventuale provvedimento di cui all'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- V. una relazione, debitamente supportata da ulteriori riscontri documentali in cui siano evidenziati i profili di storicità dell'attività economica esercitata e si faccia dettagliatamente menzione delle caratteristiche storico-artistiche e architettoniche dei locali presso cui l'attività è esercitata ovvero della particolare produzione realizzata e commercializzata anche evidenziando i seguenti elementi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere da a) a f), L.R 1/2022:
  - *la collocazione all'interno di un edificio storico classificato;*
  - *la presenza di un'architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;*
  - *la presenza di una riconosciuta tradizione familiare, intesa come continuità di esercizio da parte del medesimo soggetto, suoi familiari, discendenti, eredi o aventi causa;*
  - *l'esercizio di un'attività storica o tradizionale regionale;*
  - *il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico, culturale e ambientale di botteghe e locali o delle attività tradizionali ovvero del particolare pregio dei prodotti offerti;*
  - *la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio.*

Nell'attuale fase di prima attuazione di istituzione dell' "Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche" è previsto altresì che la CCIAA di Roma le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le associazioni maggiormente di salvaguardia e di promozione delle botteghe e attività storiche segnalino al Comune l'esistenza di esercizi aventi i requisiti per il riconoscimento dello *status* di bottega storica.

Per tutto quanto non indicato nel presente "Avviso" si intende applicabile la vigente normativa nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alla L.R. 1/2022 ed al Regolamento Regionale n. 11 dell'11 agosto 2022.

Approvato con determinazione n. 70 del 12.09.2023

**Formello, 19.09.2023**

**Il Dirigente Area 2 /Suap**  
f.to Dott. Stefano Mencucci